



**COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA**  
*PROVINCIA DI VERONA*

*Piazza Giacomo Matteotti, 1 – 37030 Cazzano di Tramigna*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SALA  
DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI  
ELETTRONICI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO CON  
VINCITA IN DENARO**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.      del      )

**INDICE SOMMARIO DEL**

**REGOLAMENTO CAPO I**

*Definizioni e disposizioni generali*

- art. 1 Disposizioni generali
- art. 2 Obiettivi
- art. 3 Definizioni, tipologia e caratteristiche dei giochi

**CAPO II**

*Sale giochi*

- art. 4 Adempimenti amministrativi
- art. 5 Procedimento autorizzatorio
- art. 6 Superficie, caratteristiche dei locali ed ubicazione
- art. 7 Prescrizioni d'esercizio
- art. 8 Obbligo dei gestori
- art. 9 Attività complementari
- art. 10 Orari
- art. 11 Provvedimenti repressivi

**CAPO III**

*Installazione e funzionamento dei giochi negli esercizi commerciali, nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione ed altri esercizi*

- art. 12 Installazione e funzionamento dei giochi negli esercizi commerciali, nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione ed altri esercizi
- art. 13 Istanza per l'autorizzazione all'esercizio del gioco lecito

**CAPO IV**

*Norme finali*

- art. 14 Controlli e sanzioni
- art. 15 Norme transitorie e finali
- art. 16 Entrata in vigore ed abrogazioni



# COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Giacomo Matteotti, 1 – 37030 Cazzano di Tramigna

## CAPO I

---

### Definizioni e disposizioni generali

#### Art. 1

#### DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sala da gioco e sala da gioco d'azzardo lecito e le modalità di installazione, gestione ed uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici per giochi da intrattenimento e da gioco di abilità, in attività commerciali, circoli privati, esercizi di intrattenimento e pubblici esercizi di somministrazione.

2. La gestione di sale giochi e l'installazione di singoli apparecchi da gioco in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all'art. 86 primo e secondo comma e dell'art. 88 del T.U.L.P.S. ovvero l'installazione in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati, sono subordinate al rilascio della licenza da parte del dirigente dell'Ufficio comunale competente in base alla normativa di riferimento:

- T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 18/06/1931);
- R.D. nr. 635 del 06/05/1940 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.);
- D.P.R. nr. 640 del 26/10/1972 e ss.mm.ii., art. 14-bis;
- Legge nr. 447 del 26/10/1995;
- Decreto Interdirettoriale 27/10/2003;
- Decreto Direttoriale 18/01/2007;
- L. R. Veneto nr. 29 del 21/09/2007, art.18, lett. c);
- D.Lgs. nr. 59 del 26/03/2010;
- D.P.R. nr. 160 del 07/09/2010;
- Decreto del Direttore Generale A.A.M.S. nr. 30011 in data 27/07/2011;
- D.Lgs. nr. 159 del 06/09/2011;
- D.P.R. nr. 227 del 19/10/2011;
- L.R. Veneto nr. 6 del 27/04/2015, art. 20.

#### Art. 2

#### OBIETTIVI

1. L'Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa di riferimento di cui all'art. 1, si prefigge, tra le altre, le seguenti finalità:

- a) prevenire e contrastare forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito;
- b) tutelare i giocatori rendendoli consapevoli dei rischi derivanti dal fenomeno del gioco d'azzardo patologico (G.A.P.) e dai possibili effetti a livello personale e nel contesto familiare;
- c) limitare le conseguenze negative a livello sociale ed economico derivanti dall'offerta di gioco d'azzardo lecito, con particolare riguardo ai minori di età e alle fasce più deboli;
- d) evitare effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana e la quiete pubblica e prevenire la dequalificazione del territorio sul quale sono installati gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.



# COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

## PROVINCIA DI VERONA

Piazza Giacomo Matteotti, 1 – 37030 Cazzano di Tramigna

2. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente regolamento si informano, inoltre, ai seguenti principi:

- libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali ex art. 41 Costituzione;
- tutela della sicurezza e della viabilità urbana, della salute e della quiete pubblica;
- semplificazione, trasparenza e imparzialità.

### Art. 3

## DEFINIZIONI, TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per «**gestore**»: il titolare dell'esercizio, anche con diversa attività prevalente, in cui sono installati gli apparecchi per il gioco lecito o, in caso di sua assenza, il soggetto responsabile dell'attività;
- b) per «**giochi leciti**»:
  - 1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
  - 2) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

**di competenza del Comune di Cazzano di Tramigna:**

- apparecchi meccanici o elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. *New Slots*): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. 4 del D.P.R.26/10/1972 nr. 640 e ss.mm., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con specifici provvedimenti del M.E.F. – A. A. M. S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 €, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 €, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es. pesche di abilità, gru, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad 1 €, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; in ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;



# COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

## PROVINCIA DI VERONA

Piazza Giacomo Matteotti, 1 – 37030 Cazzano di Tramigna

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di €. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

### **di competenza dell'Autorità di P.S. (Questura di Verona):**

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (c.d. *Video Lottery Terminal - V.L.T.*): gli apparecchi di trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26/10/1972 nr. 640, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.
- c) per «**apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo**»: gli apparecchi congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o in vincite di valore superiore ai 100 €, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;
- d) per «**giochi a distanza**»: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;
- e) per «**superficie di somministrazione**»: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- f) per «**aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito**»: gli spazi destinati agli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, c. 6 del T.U.L.P.S. e allo stazionamento del giocatore all'interno di esercizi con diversa attività prevalente;
- g) per «**locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito**»: i locali allestiti specificatamente per l'esercizio del gioco d'azzardo lecito mediante l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, c. 6 del T.U.L.P.S.;
- h) per «**tabella dei giochi proibiti**»: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca oltre ai giochi d'azzardo anche quelli vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti.

## CAPO II

---

### Sale giochi

#### Art. 4

#### ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura, l'ampliamento o la riduzione della superficie e il trasferimento di sede nell'attività della sala giochi - previa verifica delle condizioni fin dall'atto di presentazione della domanda - sono soggette ad autorizzazione comunale rilasciata dal Dirigente competente o suo delegato, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della domanda, salvo richiesta di integrazioni da parte dell'Ufficio competente.

2. La procedura è sottoposta al regime del silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90.



# COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

## PROVINCIA DI VERONA

*Piazza Giacomo Matteotti, 1 – 37030 Cazzano di Tramigna*

3. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dal D.P.R. nr. 160/2010 in materia di sportello unico.

### *Art. 5*

#### **PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO**

1. Il Dirigente del Settore “Area Affari Generali” o suo delegato rilascia autorizzazione per l’apertura, l’ampliamento o la riduzione della superficie o il trasferimento di sede di sala giochi, su istanza dell’interessato, nel rispetto della normativa vigente, del presente Regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia, compresa la destinazione d’uso, previo parere degli organi tecnici preposti all’analisi e alla verifica della documentazione esibita nel corso dell’istruttoria, anche avvalendosi delle competenze di altri settori comunali ove richiesto.

2. L’istanza, con marca da bollo, per il rilascio dell’autorizzazione deve essere redatta utilizzando lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) del portale “Impresa in un giorno” ([www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)).

La domanda dovrà contenere:

- le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante della Società), ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale con copia del documento di identità del sottoscrittore;
- elenco e numero degli apparecchi da installare e tipo di giochi (da intrattenimento o da abilità);
- l’ubicazione e dati catastali dei locali sede dell’attività;
- le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà – ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 – concernenti il possesso, da parte dell’imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l’esercizio dell’attività (non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. “antimafia” nr. 159/2011, né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.);
- descrizione dell’insegna (in conformità alle prescrizioni dell’art. 7 del presente Regolamento);
- l’indicazione dell’orario di apertura dell’attività.

3. Alla domanda devono essere allegati, inoltre, i seguenti documenti:

- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- b) copia del certificato di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. nr. 445/2000, precisando gli estremi e la tipologia del titolo edilizio e del certificato di agibilità;
- c) n. I planimetria del fabbricato con indicazione dell’ubicazione della superficie destinata all’attività di sala giochi (evidenziando anche le aree riservate all’installazione degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.), di quella destinata alla somministrazione, dei parcheggi a servizio (ubicazione e quantità a disposizione per l’attività), delle strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche, con acclusa relazione descrittiva dei locali, sottoscritta da un Tecnico abilitato;
- d) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi privati riservati alla clientela;
- e) perizia redatta e firmata da Tecnico abilitato, che attesti che l’installazione dei suddetti apparecchi da gioco non sia causa di superamento dei limiti di rumore differenziale nelle abitazioni limitrofe ai sensi delle vigenti normative in materia;
- f) dichiarazione sulla sorvegliabilità dei locali ai sensi dell’art. 153 del R.D. 635/1949;
- g) dichiarazione del rispetto della distanza di cui all’art. 6 del presente Regolamento;
- h) per i locali con capienza superiore a 100 persone, il certificato di prevenzione incendi;
- i) repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) e S.I.A.E. ove previsti;



# COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

## PROVINCIA DI VERONA

Piazza Giacomo Matteotti, 1 – 37030 Cazzano di Tramigna

- j) relazione tecnica denominata “*Studio sugli impatti di traffico*” che verifichi quale sia l’impatto sulla viabilità della zona interessata dall’intervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento (richiesta solo in caso di sale giochi con superficie superiore a 500 mq);
- k) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, delle norme in materia del superamento delle barriere architettoniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- l) parere dell’assemblea condominiale qualora l’istanza sia riferita a locali insediati in un fabbricato residenziale;
- m) copia del documento di identità del sottoscrittore.

4. Il rilascio della licenza è subordinato all’osservanza delle eventuali prescrizioni del Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.L. competente per territorio.

5. Il titolare dell’autorizzazione ha la facoltà di nominare un proprio rappresentante nella gestione dell’esercizio, previa comunicazione all’Autorità di P.S., contenente il consenso del rappresentante e previa approvazione, da parte della stessa autorità, purché tale rappresentante sia in possesso dei requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione, come previsto dall’art. 8 del T.U.L.P.S.

6. L’autorizzazione ha carattere permanente ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. a) del D.P.R. 311/2001.

### Art. 6

#### SUPERFICIE, CARATTERISTICHE DEI LOCALI ED UBICAZIONE

1. I locali delle sale giochi di cui all’art. 86, comma 1 e gli esercizi di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S. dovranno avere i seguenti requisiti:

- a) agibilità e destinazione d’uso commerciale;
- b) disponibilità (contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);
- c) la superficie minima dei locali, per il rilascio di nuove licenze, è fissata in mq. 50;
- d) distanza di mt. 500 dai luoghi sensibili come istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani (es. Oratorio parrocchiale, Casa della Giovane, Biblioteca Comunale, impianti sportivi, parchi pubblici, ecc.), strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale (es. Casa di Riposo Anziani ecc.), luoghi di culto e caserme, per tutte le tipologie di esercizi (sale giochi, esercizi di somministrazione alimenti e bevande, esercizi commerciali, circoli privati, ecc.) che detengano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito con vincita in denaro di cui all’art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S.; per tutti gli esercizi che abbiano in funzione apparecchi per il gioco d’azzardo lecito con vincita in denaro all’entrata in vigore del presente Regolamento, l’autorizzazione alla detenzione di detti apparecchi viene considerata in deroga alle distanze dai luoghi sensibili di cui sopra fino a che non intervenga una variazione di titolarità dell’esercente, per modifica societaria e/o subingresso e in quest’ultimo caso il nuovo titolare non potrà più tenere in esercizio detti apparecchi. La distanza predetta dovrà essere misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini tra loro;
- e) possesso certificazione di Prevenzione incendi per sale gioco con capienza superiore a 100 persone;
- f) sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi dell’art. 153 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. nr. 635/1940 (accertata d’ufficio tramite la Polizia Locale);
- g) contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge, tramite idonea documentazione di impatto acustico (L. 26/10/1995 nr. 447, del. G. R. Veneto 29/01/2008 nr. 3), contenente l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall’attività o dagli impianti, redatta da un Tecnico abilitato secondo le linee guida regionali predisposte dall’Arpav.



# COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

## PROVINCIA DI VERONA

*Piazza Giacomo Matteotti, 1 – 37030 Cazzano di Tramigna*

2. I locali dovranno possedere/rispettare inoltre i seguenti requisiti:

- rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità, nonché qualsiasi altra norma vigente in materia;
- nel caso sia prevista l'attività di somministrazione alimenti e bevande, essere dotati di almeno due servizi igienici, separati per uomini e donne, con antibagno attrezzato di lavandini, rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e asciugami a perdere. Nel caso in cui abbia una superficie aperta al pubblico superiore a 150 mq, è necessario aggiungere un ulteriore servizio igienico realizzato ed attrezzato per le persone con disabilità motoria. I servizi igienici dovranno essere provvisti d'aerazione naturale e/o artificiale. Qualora non sia prevista attività di somministrazione alimenti e bevande, si applica la normativa sui requisiti specifici per i locali destinati al commercio ex D.G.R. 1887/97 e quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale;
- devono essere dotati di sola videosorveglianza interna se la superficie è inferiore a 250 mq e anche di videosorveglianza esterna se di superficie superiore (le registrazioni dovranno essere conservate a disposizione dell'autorità di P.S. per almeno 72 ore).

3. Nelle sale giochi è ammessa l'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

4. Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare ai sensi del D.Lgs. 59/2010, purché la superficie dedicata ai giochi costituisca almeno il 75% dell'area complessiva e l'attività di somministrazione sia all'interno al locale e non comunichi direttamente sulla pubblica via.

### *Art. 7*

## **PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO**

1. Nelle sale da gioco l'offerta complessiva di gioco tramite congegni di intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi i cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.

2. Nei locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito l'accesso, vietato ai minori di anni diciotto, deve avvenire mediante esibizione di un documento di identità.

3. Negli esercizi diversi da quelli indicati al comma 2, deve essere individuata un'unica area dedicata all'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in modo da garantire la visibilità e sorvegliabilità da parte del gestore. L'area, accessibile in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli avventori, al normale funzionamento dei locali, alla sicurezza e quiete pubblica, deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda.

4. Nell'area di cui al comma 2 le finestre non devono essere oscurate e gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono essere posti in posizione frontale l'uno rispetto all'altro.

5. È vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito all'esterno dei locali.

6. È vietata la divulgazione/pubblicizzazione con cartelli od altre modalità delle eventuali vincite conseguite, sia all'esterno che all'interno dei locali.

7. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con Legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.



# COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Giacomo Matteotti, 1 – 37030 Cazzano di Tramigna

## **Art. 8 OBBLIGO DEI GESTORI**

1. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S., deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di anni 14 nel primo caso (sale giochi) e ai minori di anni 18 nel secondo caso (apparecchi con vincita in denaro, New Slots e V.L.T.); tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

2. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco devono essere esposti in luogo visibile l'autorizzazione rilasciata dal Comune (art. 180 Reg. T.U.L.P.S.) e la tabella dei giochi proibiti che menziona altresì il divieto delle scommesse, mentre esternamente a ciascun apparecchio con vincita in denaro va esposto il costo di ciascun gioco e le modalità di pagamento di ciascuna partita, il funzionamento del gioco, anche relativamente alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.). All'esterno del locale è fatto obbligo, inoltre, di esporre un cartello ben visibile con gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito con vincita in denaro, ove presenti.

3. I gestori degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. devono esporre all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il materiale informativo reso disponibile dalla Regione tramite le Aziende ULSS, finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, nonché il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e responsabile, di cui all'articolo 20, comma 6 della L.R. 6/2015 o comunque altro materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni anche fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.

4. I gestori sono tenuti a consentire l'accesso agli operatori sociali e sociosanitari dei servizi ambulatoriali accreditati per le dipendenze, nonché ad altre figure professionali esistenti, debitamente autorizzate dalle Aziende U.L.S.S., al fine di fornire informazioni preventive e di offrire un sostegno di prossimità ai giocatori con possibile patologia del gioco d'azzardo.

5. I gestori degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. sono tenuti ad esporre idonea circolare informativa in merito ai rischi della dipendenza da gioco.

## **Art. 9 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI**

1. Qualora all'interno dei locali autorizzati per l'esercizio di una sala giochi venga inserita un'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande, si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 9 c. 1 della L.R. del Veneto nr. 29/2007 e il D.Lgs. nr. 59/2010 nonché quelle previste dalla normativa comunale.

2. La superficie utilizzata non potrà essere superiore a  $\frac{1}{4}$  della superficie complessiva del locale a disposizione.

3. Presso la sala giochi è ammessa, previo espletamento delle necessarie procedure e delle vigenti norme in materia:

- l'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di bevande analcoliche;
- l'installazione di apparecchi televisivi che trasmettono su reti in chiaro e criptate.



# COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Giacomo Matteotti, 1 – 37030 Cazzano di Tramigna

## Art. 10 ORARI

1. L'orario di attività delle sale giochi è determinato dal Sindaco con apposita ordinanza.

2. L'ordinanza sindacale potrà prevedere la disciplina di riduzione degli orari per quelle sale da gioco in zone ove vengano riscontrati casi di superamento dei limiti di rumore consentiti dalla vigente normativa in materia e/o episodi di disturbo e intralcio della viabilità, secondo quanto previsto dal T.U.L.P.S., dal vigente Codice della Strada e dalle normative di riferimento. Il titolare o il gestore dell'attività, è tenuto al rispetto dell'orario prestabilito e all'esposizione di un cartello visibile dall'esterno riportante gli orari di apertura effettuati e la giornata di chiusura settimanale, previa comunicazione al Comune. Ogni variazione deve essere resa nota nelle stesse forme.

3. L'orario massimo di funzionamento e di utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito con vincita in denaro di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. è, invece, limitato come segue:

- dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, festivi compresi; gli stessi apparecchi, nelle fasce orarie non consentite, devono essere spenti tramite apposito interruttore elettrico.

## Art. 11 PROVVEDIMENTI REPRESSIVI

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene **revocata**:

- nei casi in cui il T.U.L.P.S. prevede la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza ex art. 86;
- quando non si attivi l'esercizio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio della licenza, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- qualora si sospenda l'attività di esercizio senza la prescritta autorizzazione per un periodo superiore a 6 (sei) mesi;
- qualora i locali non posseggano più i requisiti richiesti e gli stessi non vengano adeguati entro il termine perentorio assegnato dall'Amministrazione Comunale all'interessato.

3. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi è **sospesa** e può essere revocata in caso di recidiva:

- a) nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;
- b) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 241/90;
- c) per violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi;
- d) per sostituzione non autorizzata degli apparecchi di gioco;
- e) con provvedimento del Sindaco in occasioni di circostanze a tutela dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, della viabilità e della quiete della collettività;
- f) negli altri casi previsti dalle vigenti norme.

4. L'autorizzazione di sala giochi, ai sensi dell'art. 19, c. 4 del D.P.R. 616/1977, può essere sospesa, annullata o revocata per motivata richiesta del Prefetto.



# COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Giacomo Matteotti, 1 – 37030 Cazzano di Tramigna

## CAPO III

---

### **Installazione e funzionamento dei giochi negli esercizi commerciali, nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione ed altri esercizi**

#### *Art. 12*

#### **INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI GIOCHI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE ED ALTRI ESERCIZI**

1. L'esercizio del gioco, in qualunque forma, negli esercizi commerciali o nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione o in altri esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli artt. 86 o 88 del T.U.L.P.S., richiede il rilascio di una autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.

#### *Art. 13*

#### **ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO**

1. L'istanza per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dei giochi d'azzardo leciti ex art. 110, c. 6, lett. a) all'interno di attività commerciali o circoli non autorizzati alla somministrazione, ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90, deve essere inoltrata utilizzando lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) del portale "Impresa in un giorno" ([www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)).

2. La domanda dovrà contenere:

- le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante della Società), ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale con copia del documento di identità del sottoscrittore;
- elenco e numero degli apparecchi da installare (come disciplinato dal Decreto Direttore Generale A.A.M.S. nr. 30011/2011), foto e regolamenti dei giochi in armonia con le vigenti normative in materia;
- perizia redatta e firmata da tecnico abilitato, che attesti che l'installazione di suddetti apparecchi da gioco, nell'esercizio commerciale o nel pubblico esercizio, non sia causa di superamento dei limiti di rumore differenziale nelle abitazioni limitrofe ai sensi delle vigenti normative in materia;
- Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) e S.I.A.E. ove previsti;
- per i locali con capienza superiore a 100 persone, il certificato di prevenzione incendi;

3. Alla domanda devono essere allegati, inoltre, i seguenti documenti se non già agli atti del Comune:

- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali (per i circoli privati senza somministrazione);
- b) copia del certificato di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. nr. 445/2000 (per i circoli privati senza somministrazione);
- c) n. 1 planimetria dei locali indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;



# COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

## PROVINCIA DI VERONA

Piazza Giacomo Matteotti, 1 – 37030 Cazzano di Tramigna

d) dichiarazione del rispetto della distanza di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

4. L'installazione degli apparecchi da gioco non deve in alcun modo mutare le caratteristiche dell'attività principale e gli stessi apparecchi dovranno essere collocati in modo da non intralciare il regolare flusso e deflusso della clientela.

5. Gli apparecchi da gioco installati presso circoli privati devono essere utilizzati solo da coloro i quali siano muniti di regolare tessera associativa.

6. La licenza per l'installazione e il funzionamento di apparecchi da gioco rilasciata in attività e pubblici esercizi, in genere, decade in caso di cessazione dell'attività principale.

7. L'Ufficio comunale competente, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza, valutata e verificata la documentazione prodotta e acquisiti i necessari pareri tecnici favorevoli ove necessari, provvederà a rilasciare l'autorizzazione od a comunicare il diniego motivato.

8. L'eventuale documentazione mancante dovrà essere integrata, con possibilità di proroga in caso di comprovata necessità, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di integrazione dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

## CAPO IV

---

### Norme finali

#### Art. 14

### CONTROLLI E SANZIONI

1. Le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché l'applicazione delle relative sanzioni, ove previste dalla Legge, sono in capo alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia.

2. Il Dirigente dell'Ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze, ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

3. La violazione alle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie (ed accessorie in caso di particolare gravità e/o recidiva) di seguito indicate:

- sanzione amministrativa pecuniaria graduata da € 25,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. nr. 267/2000 e per il cui accertamento e irrogazione si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative;
- sospensione dell'attività ex art. 86 T.U.L.P.S. di competenza comunale per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 7 (sette) giorni.

4. Le violazioni specifiche dell'art. 10 c. 3 del presente Regolamento sono punite, invece, con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di seguito indicate:

- sanzione amministrativa pecuniaria graduata da € 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. nr. 267/2000 e per il cui accertamento e irrogazione si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative;
- sospensione della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S. di competenza comunale per un periodo non inferiore a 48 ore e non superiore a 14 (quattordici) giorni. In caso di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. di competenza della locale Questura, fermo restando l'applicazione della sanzione pecuniaria, per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 110 c. 11 T.U.L.P.S. sarà data tempestiva comunicazione all'Autorità competente al rilascio della suddetta autorizzazione, la quale potrà valutare l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività o la sanzione accessoria della sospensione oraria del funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro ex art. 110, c. 6, lett. b).



# COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

## PROVINCIA DI VERONA

*Piazza Giacomo Matteotti, 1 – 37030 Cazzano di Tramigna*

5. Resta fermo il rimando all'apparato sanzionatorio delle disposizioni del T.U.L.P.S.

6. La recidiva si verifica qualora la violazione sia stata commessa per 2 (due) volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. nr. 689/1981.

### *Art. 15*

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le attività in possesso dell'autorizzazione di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono esentate dal rispetto dei requisiti previsti dal suo art. 6 fino a che non intervenga una variazione di titolarità dell'esercente, per modifica societaria e/o subingresso.

2. Le domande in itinere vengono esaminate ed autorizzate in base a quanto previsto e disposto dal presente Regolamento.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge e/o di Regolamento vigenti nella materia - anche successive - purché compatibili.

### *Art. 16*

#### **ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato all'albo pretorio online sul sito web istituzionale ([www.comune.sanbonifacio.vr.it](http://www.comune.sanbonifacio.vr.it)) e da tale data diventa efficace.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme e disposizioni in materia che contrastino con la presente normativa.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le deroghe concesse agli attuali titolari di licenza per l'esercizio dell'attività di sala da gioco, inerenti anticipazioni o protrazioni dell'orario di apertura e chiusura degli esercizi stessi.